

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 23 Marzo 2018

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: Parere *pro veritate* in ordine alle possibili interferenze arrecate ai segnali radiotrasmettenti di emittenti ospiti nonché derivanti dall'edificazione, su terreni adiacenti e/o limitrofi, di tralicci e/o di immobili.

Spett.le A.P.P.I.C.E.,

facendo seguito alle problematiche da Voi sottoposte alla mia attenzione, dopo aver verificato la normativa di riferimento e la giurisprudenza in materia, sono a fornire le seguenti delucidazioni.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, da ritenersi consolidato, le onde elettromagnetiche, costituendo una forma di energia materiale e, quindi, un bene mobile, sono suscettibili di possesso e, come tali, possono essere soggette a spoglio o a molestia, con conseguente possibilità di tutela possessoria oltre che petitoria (così la Suprema Corte sin da Cass. civ., Sez. II, 6/10/1987 n. 7440; così anche i Giudice di merito, Pretore Trento 17/05/1983, Pretore Monfalcone 31/05/1982). *“Le onde elettromagnetiche costituiscono una forma di energia materiale e quantificabile, che, irradiata da appositi impianti, è utilizzata come veicolo dei suoni e delle immagini prodotte dalle emittenti televisive. La suddetta energia è da considerare, pertanto, (come l'energia elettrica, termica, nucleare, ecc.) un bene mobile economico, che può essere utilizzato direttamente dall'azienda produttrice e può essere anche ceduto a terzi (nel caso che un'azienda si limiti a produrre le immagini televisive e che altra azienda si incarichi di trasmettere, con i propri mezzi tecnici, i Programmi forniti dalla prima)”* (v. la citata Cass. civ. n. 7440/1987).

Molteplici sono stati nel corso degli anni i contenziosi insorti tra emittenti radiotelevisive per lamentate interferenze radioelettriche dovute al contemporaneo utilizzo della medesima banda di frequenza ovvero di bande viciniori. In dette fattispecie, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto di risolvere le controversie insorte sulla base del “preuso”, ossia l'emittente radiotelevisiva che avesse dimostrato la priorità nell'utilizzo della frequenza in un dato bacino d'utenza e la sussistenza di precisi requisiti enucleati dai Giudici (es: identità nel tempo di ubicazione dell'impianto trasmissivo e delle sue caratteristiche di trasmissione, nonché della banda di frequenza), avrebbe conseguito giudizialmente il diritto a continuare legittimamente a radiodiffondere secondo le caratteristiche accertate, con conseguente divieto

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

in capo alla emittente c.d. interferente ad interferire l'emittente c.d. interferita. Nelle citate controversie, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto legittima la tutela possessoria e quella petitoria considerata la situazione concorrenziale lesiva del diritto di iniziativa economica, esercitato mediante l'utilizzazione di fatto e con preuso di una determinata frequenza (v., tra le molte, Cass. civ., Sez. II, 31/08/2017 n. 20610).

La problematica che mi viene ora rappresentata differisce rispetto alla tipologia di contenzioso e alla natura di molestie e turbative in precedenza rappresentate. Nella specie, infatti, non è un'emittente radiotelevisiva a molestare l'attività di diffusione del segnale radioelettrico, ma un manufatto, ossia un traliccio piuttosto che un immobile che intercetta il segnale diffuso.

Anche nella fattispecie di cui sopra, a livello meramente teorico, risulta ammissibile la tutela possessoria. Diverso discorso attiene ai risvolti processuali e ai risultati che si potrebbero conseguire in sede giudiziaria. Infatti, in presenza di un traliccio ovvero di un manufatto c.d. oscurante e/o interferente - realizzato su fondo limitrofo nell'osservanza delle norme in materia urbanistica e civilistica quanto a regolarità edilizia, rispetto delle distanze e delle norme di vicinato -, il Giudice adito necessariamente dovrà valutare e contemperare i diversi diritti ed interessi rappresentati dalle parti. Se da un lato è indiscutibile, e meritevole di garanzia, il diritto dell'emittente a radiodiffondere il proprio segnale senza interferenze di sorta, risulta altrettanto incontrovertibile, e degno di tutela, il diritto del proprietario del terreno limitrofo a sfruttare le potenzialità, anche edificatorie, del fondo di proprietà (ovviamente nel rispetto delle norme edilizie e di c.d. "buon vicinato").

Pertanto, a mio avviso, in un eventuale contenzioso incardinato da un operatore radiotelevisivo (latamente inteso) per le interferenze arrecate da una torre o da un immobile realizzato sul fondo vicino, il Giudice considererà prevalenti e meritevoli di tutela quelle soluzioni di minor impatto per il titolare della proprietà limitrofa e per il suo diritto dominicale (quale, ad esempio, il mutamento dell'allocazione dell'impianto trasmettente interferito sul traliccio, laddove detta soluzione sia idonea a ovviare all'interferenza arrecata). E' fortemente dubbio che, diversamente, il Giudice possa optare per una limitazione del diritto di proprietà del titolare del fondo confinante in termini di divieti a costruire *tout court*, di imposizione di limitazioni alla potestà edificatoria (es. stabilendo altezze massime o individuando l'area ove edificare nel rispetto dell'operatore interferito) oppure in termini di ordine di demolizione, laddove il fondo sia già stato, in parte o totalmente, edificato; e ciò sulla scorta della pregressa esistenza di un traliccio sul fondo confinante sul quale sono ospitati alcuni operatori. Ritengo, in buona sostanza, che soluzioni così drastiche risulterebbero in contrasto con il diritto dominicale e con il diritto alla libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantiti (artt. 41 e 42 Cost.). Non si deve dimenticare, in ultima analisi, che il contemperamento dei contrapposti interessi, in tutti questi casi, è già stato valutato dal Legislatore (nazionale e locale) mediante la predisposizione di una duplice disciplina normativa preventiva: quella di regolamentazione degli aspetti più propriamente edilizi, contenuta negli strumenti urbanistici dell'Ente locale considerato, nonché quella che regola i rapporti di vicinato, contenuta nel codice civile.

Ciò premesso, per avere un quadro esaustivo della problematica, mi preme evidenziare come, a livello teorico-giuridico astratto, al fine di ottenere tutela possessoria e petitoria in ambito giudiziario, si potrebbe sostenere che l'operatore, ospite su un dato traliccio, abbia usurpato la servitù di passaggio delle proprie onde elettromagnetiche sul fondo confinante.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TAREMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Detta azione, a mio avviso, potrebbe essere esperita dall'operatore ospite, direttamente danneggiato dall'interferenza e/o dall'oscuramento, nonché dal proprietario del traliccio laddove coincida con il titolare del fondo ove insiste la postazione; e ciò considerato che, *ex lege*, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Diversamente, non ritengo che possa esperire detta azione il proprietario del mero traliccio, se non contestualmente titolare del terreno su cui la postazione insiste; e ciò poiché lo stesso non risulta direttamente pregiudicato dalle interferenze arrecate dal manufatto installato sul fondo vicino, non essendo titolare dei segnali oggetto di molestia e turbativa e non essendo legittimato *ex lege* a richiedere l'accertamento e la costituzione coattiva di un peso, quale la servitù, su fondo altrui (non essendo, a suo volta, proprietario del fondo, n.d.r.). E' indubbio che, indirettamente, l'interferenza arrecata agli operatori ospiti produca al titolare del traliccio, diverso dal proprietario del fondo, un danno potenziale derivante dalla possibilità che gli ospiti decidano di trasferire i propri impianti in altra postazione, ma siffatta lesione economica ritengo non possa trovare tutela nell'azione di accertamento e costituzione di servitù prediale (come quella ipotizzata).

Preciso sin d'ora che, stante la particolarità della situazione, non risultano allo stato precedenti giurisprudenziali, ovvero orientamenti dottrinari, che possano essere di qualche aiuto nella disamina della questione.

Per sostenere l'intervenuto acquisto mediante usucapione della servitù di passaggio delle onde elettromagnetiche occorre, quale requisito essenziale, che sia maturato il termine previsto *ex lege*; termine che, nel caso di beni mobili è decennale (art. 1161 c.c.), mentre nell'ipotesi di beni immobili è ventennale (1158 c.c.). La prima questione è determinare quale sia il termine necessario ad usucapire. Infatti, se da un lato le onde elettromagnetiche costituiscono beni mobili immateriali, dall'altro, nella specie, si andrebbe ad usucapire il diritto di passaggio per il tramite delle proprie onde su un fondo immobile altrui. Pertanto, ritengo che il termine per poter usucapire nella fattispecie oggetto di disamina vada individuato in vent'anni, ossia nel termine prescritto per l'acquisto delle servitù di beni immobili e diritti reali di godimento.

Non nascondo che sussistono valide argomentazioni di ordine giuridico che potrebbero ostare ad una soluzione favorevole alla tesi prospettata, come evidenziate nel prosieguo.

a) La servitù negativa, come quella ipotizzata nel caso di specie e consistente nella facoltà di vietare al proprietario del fondo servente un particolare e determinato uso del fondo stesso, ovvero la sopraelevazione di edifici, è annoverabile tra le servitù non apparenti;

b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1061 c.c. non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, che, invece, possono essere costituite convenzionalmente per volontà delle parti;

c) a detta della giurisprudenza di merito e di legittimità *"il requisito dell'apparenza della servitù (...) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile"* e in modo da far presumere che il proprietario del fondo servente ne sia a conoscenza e abbia

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER

VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

contezza della situazione di obiettivo asservimento della sua proprietà, per vantaggio del fondo servente (Trib. Bergamo, Sez. IV, Sent. 21/01/2017; Cass. civ., Sez. II, 8/06/2017 n. 14292; Cass. civ., Sez. II, 17/11/2014 n. 24401; Cass. civ., Sez. II, 17/06/2004 n. 11343). Pertanto, si può ritenere esistente una servitù apparente quando le opere esistenti abbiano una specifica destinazione all'esercizio della servitù (Trib. Bergamo, Sez. IV, 24/02/2017; Trib. Vicenza, Sez. II, 17/10/2017; Trib. Vicenza, Sez. II, 30/05/2016);

d) nella fattispecie oggetto di disamina non esistono opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e tale non possono ritenersi i tralicci ovvero le postazioni, da cui non è possibile evincere la servitù di passaggio delle onde elettromagnetiche sul fondo altrui, in quanto non visibili.

Premesso quanto sopra, al fine di ovviare alle problematiche sopra evidenziate, rammento come sia facoltà delle parti proprietarie di fondi limitrofi, ai sensi dell'art. 1058 c.c., costituire volontariamente servitù di passaggio di onde elettromagnetiche tramite debito contratto in forma scritta, da trasciversi nei registri immobiliari al fine della opponibilità ad eventuali terzi acquirenti del fondo servente.

Inoltre, evidenzio come nessuna delle problematiche indicate si presenterebbero laddove i fondi limitrofi a quelli ove insiste la postazione risultassero nella titolarità del medesimo soggetto ovvero laddove, nell'edificazione del sito trasmissivo, siano a priori prese in considerazione le eventuali interferenze che potrebbero essere arrecate da altri tralicci o manufatti edificandi, sempre nel rispetto nella normativa urbanistica e civilistica, sui fondi vicini.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali
Mario Mossali